



44210-18

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

Piercamillo Davigo - Presidente -

Sent. n. sez. 2235

Ugo De Crescenzo

UP - 12/09/2018

Piero Messini D'Agostini

R.G.N. 17536/2017

Vittorio Paziienza - Relatore

Giovanni Ariolli

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) , parte civile nel procedimento a carico di:

- 1) (omissis) , nato a (omissis)
- 2) (omissis) , nato a (omissis)
- 3) (omissis) , nato a (omissis)

avverso la sentenza emessa in data 26/04/2016 dalla Corte d'Appello di Lecce -  
Sez. dist. Taranto

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Paziienza;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mario  
Pinelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito il difensore della parte civile ricorrente, avv. (omissis) , che ha  
concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e riportandosi per il resto alle  
conclusioni scritte e alla nota spese depositate;

udito il difensore del (omissis) , avv. (omissis) , che ha concluso chiedendo  
la conferma della sentenza impugnata ed il rigetto del ricorso;

udito il difensore dei (omissis) e (omissis) , avv.

(omissis) , che ha prodotto sull'accordo delle parti copia della sentenza

della Corte d'Appello di Taranto 15/06/2018, e ha concluso per il rigetto del ricorso riportandosi alla memoria depositata

### **RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza del 20/07/2011, il Tribunale di Taranto assolveva per insussistenza del fatto (omissis) , (omissis) e (omissis) (omissis) dai reati di appropriazione indebita pluriaggravata loro ascritti in concorso ai capi C), D) ed E) della rubrica, nelle rispettive qualità di liquidatore della s.n.c. (omissis) (il (omissis) ), di socio e amministratore di fatto della s.r.l. (omissis) (omissis) ( (omissis) ), di socio della predetta s.n.c. e di amministratore della s.a.s. (omissis) ( (omissis) ).

Tale decisione, contro la quale veniva proposto appello ex art. 576 cod. proc. pen. dalla parte civile costituita (omissis) , è stata confermata dalla Corte d'Appello di Lecce – Sez. dist. Taranto, con sentenza emessa in data 26/04/2016.

2. Ricorre per cassazione avverso tale pronuncia la parte civile (omissis) (omissis), deducendo:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 646 cod. pen.

Si lamenta la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione, fondata su una perizia in relazione alla quale, nel frattempo, (omissis) e (omissis) (omissis) erano stati in primo grado condannati per il reato di cui all'art. 373 cod. pen., oltre che per i delitti di truffa e appropriazione indebita connessi ai fatti oggetto del presente giudizio. Si contesta, tra l'altro, che vi sia stato il "tacito subingresso" della s.r.l. e della s.a.s. nell'esecuzione delle manutenzioni degli ascensori, come ritenuto dalla Corte territoriale, in quanto i contratti erano ancora della s.n.c., e gli operai impegnati negli interventi erano da quest'ultima regolarmente stipendiati, sicchè i corrispettivi di tali lavori, indebitamente incassati dagli odierni imputati per conto delle predette s.r.l. e s.a.s., spettavano alla s.n.c.; né poteva rilevare il fatto che le due nuove società avessero emesso fattura, nel ricevere gli importi, perché nessun passaggio legale dei contratti di manutenzione vi era stato, e la documentazione relativa agli interventi effettuati venivano siglati da operai ancora in carico alla s.n.c.

Il reato contestato doveva perciò ritenersi configurabile, ad avviso del ricorrente, perché i proventi dei contratti facenti capo alla s.n.c. non erano stati girati all'avente diritto: e ciò con riferimento agli incassi introitati prima della cessione dei contratti "ceduti", prima degli effetti delle disdette dei contratti

"disdettati" (in relazione ai quali pendeva peraltro il procedimento penale definito in primo grado, per le false disdette consegnate al consulente tecnico) e prima che venissero a scadenza i contratti definiti come "dismessi". Quanto al liquidatore (omissis), rimasto inerte nonostante il consiglio del legale di inviare le disdette e risolvere consensualmente i contratti non più disdettabili (con scadenza prossima), la sua condotta omissiva dimostrava la sua collusione con gli amministratori della s.r.l. e della s.n.c., onde consentire a questi ultimi di subentrare "silenziosamente" nelle varie posizioni.

2.2. Violazione di legge con riferimento all'esclusione della configurabilità del reato di truffa.

Si censura la decisione, emessa senza alcun tipo di interlocuzione delle parti in relazione ad un reato mai contestato, e si sottolinea che proprio per il delitto di truffa (in danno dei clienti della s.n.c., indotti a pagare alle altre due società) era stata emessa sentenza di condanna in primo grado, per le somme riscosse negli anni successivi al 2003.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è infondato.

2. Le imputazioni di appropriazione indebita formulate nei confronti del (omissis) e dei (omissis) hanno ad oggetto le somme riscosse, negli anni 2001/2003, a titolo di spese di riparazione o di canone di manutenzione periodica (capi C, D), ovvero di corrispettivo per interventi di manutenzione straordinaria (capo E), di impianti relativi ad ascensori: somme che sono state corrisposte da condomini-clienti, ai quali è stata di volta in volta rilasciata fattura a nome, a seconda dei casi, dell'una o dell'altra società ( (omissis) s.r.l. o (omissis) s.a.s.), rispettivamente riferibile agli odierni imputati (omissis) e (omissis).

In particolare, l'appropriazione indebita deriverebbe dal fatto che le somme erogate dalle controparti, in relazione alle predette causali, erano in realtà di pertinenza della (omissis) s.n.c., essendo in vigore contratti di manutenzione tra quest'ultima ed i vari condomini-clienti (quanto alle somme di cui ai capi C, D), ed essendo comunque gli operai che avevano effettuato gli interventi straordinari (capo E) retribuiti dalla predetta s.n.c.

3. La sentenza impugnata, in linea con la decisione di primo grado, ha escluso la configurabilità del reato di appropriazione indebita valorizzando il fatto che le somme erano state incamerate dalla s.r.l. e della s.a.s., come da fattura di volta

in volta emessa e consegnata ai clienti, ed escludendo conseguentemente la sussistenza del c.d. presupposto possessorio: «in sostanza non si è mai verificata, nella vicenda in esame, una precedente situazione di mero possesso del denaro, in forza di un titolo contrattuale o di altra natura, rispetto alla quale sia poi intervenuto un atto di interversione» (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).

Trattasi di conclusioni immuni da censure, perché pienamente in linea con i principi da tempo affermati dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di appropriazione indebita di somme di danaro.

Le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno invero già da tempo chiarito - nel percorso motivazionale di una nota pronuncia che ha escluso la configurabilità del reato nella condotta del datore di lavoro che, in caso di cessione di quota della retribuzione da parte del lavoratore, ometta di versarla al cessionario (Sez. U, n. 37954 del 25/05/2011, Orlando, Rv. 250974) - che «può essere ritenuto responsabile di appropriazione indebita colui che, avendo ricevuto una somma di denaro o altro bene fungibile per eseguire o in esecuzione di un impiego vincolato, sel'appropri dandogli destinazione diversa e incompatibile con quella dovuta. Possono indicarsi, a mero titolo esemplificativo, le ipotesi di denaro o beni fungibili conferiti come mezzo per l'esecuzione di una qualche forma di mandato ovvero riscossi dal rappresentante per conto del rappresentato o in esecuzione di un mandato senza rappresentanza, dati in deposito o pegno irregolare o - non potendosi escludere in astratto un tale tipo di contratto avente oggetto, *ad pompam*, cose fungibili - in comodato, come caparra o a garanzia, per il conferimento o l'impiego in fondo patrimoniale separato. Non potrà invece ritenersi responsabile di appropriazione indebita colui che non adempia ad obbligazioni pecuniarie cui avrebbe dovuto far fronte con quote del proprio patrimonio non conferite e vincolate a tale scopo» (cfr. il § 13 della sentenza delle Sezioni Unite).

In tale prospettiva si sono collocate le più recenti pronunce, nelle quali la Suprema Corte ha ribadito che «ai fini della configurabilità del delitto di appropriazione indebita, qualora oggetto della condotta sia il denaro, è necessario che l'agente violi, attraverso l'utilizzo personale, la specifica destinazione di scopo ad esso impressa dal proprietario al momento della consegna, non essendo sufficiente il semplice inadempimento all'obbligo di restituire somme in qualunque forma ricevute in prestito» (Sez. 2, n. 24857 del 21/04/2017, Forte, Rv. 270092, la quale, in motivazione, ha ulteriormente precisato che «il denaro può essere oggetto di interversione nel possesso, e conseguente appropriazione indebita solo quando sia consegnato dal legittimo proprietario, ad altri con specifica destinazione di scopo che venga poi violata attraverso l'utilizzo personale da parte dell'agente; solo ove il mandatario violi quindi il vincolo fiduciario che lo lega al

mandante e destini le somme a scopi differenti da quelli predeterminati può integrarsi una condotta di appropriazione indebita»).

4. I principi qui appena richiamati sono stati correttamente ritenuti applicabili al caso di specie, nella quale difetta totalmente la prova che le somme siano state incassate in nome e per conto della s.n.c.: al contrario, l'emissione di fatture a nome della s.r.l. o della s.a.s., e la consegna di tali documenti – a fronte dell'erogazione del danaro – ai condomini o comunque ai soggetti presso i quali era stato effettuato l'intervento sull'ascensore, comprovano una immediata destinazione delle stesse ai predetti soggetti giuridici, anziché alla s.n.c.

Come già in precedenza evidenziato riassumendo il contenuto dell'odierno ricorso (cfr. supra, § 2.1.), nella prospettiva sostenuta dalla parte civile le somme sarebbero spettate a quest'ultima perché riferibili a contratti non ancora ceduti alla s.r.l. o alla s.a.s., ovvero non ancora "disdettati", ovvero ancora semplicemente in essere e tuttavia "dismessi" di fatto.

Deve peraltro osservarsi che, dall'esistenza e dal mancato rispetto dei predetti vincoli contrattuali, possono certo derivare ragioni creditorie in favore della s.n.c. (da accertare ed eventualmente quantificare nella sede propria); altrettanto è a dirsi per la manodopera in forza alla s.n.c. e da questa retribuita, qualora ne venisse accertato un abusivo utilizzo da parte delle società degli imputati per gli interventi straordinari fatturati di cui al capo E (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata, in cui si ipotizzano al riguardo profili di responsabilità del liquidatore o di indebito arricchimento). È tuttavia non meno certo il fatto che trattasi di vicende ininfluenti ai fini che qui specificamente interessano, perché inidonee a far ritenere che le somme siano state incamerate dalle società degli imputati a nome o almeno nell'interesse della s.n.c., e siano state successivamente oggetto di interversione.

Allo stesso modo, devono ritenersi prive di rilievo, in questa sede, sia le questioni insorte in ordine ai conferimenti dei soci, alla contabilizzazione dei costi sostenuti dalla s.n.c., ecc. (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), sia la problematica relativa alla falsità di alcune lettere di disdetta ricevute dalla s.n.c. e sottoposte al perito nominato nel presente giudizio (in relazione alla quale i (omissis) sono stati condannati in primo grado per il reato di cui all'art. 373 cod. pen., nel procedimento "parallelo" instaurato anche per i reati di appropriazione indebita e truffa riferiti alle somme introitate dopo il 2003: cfr. il dispositivo allegato al ricorso della parte civile). Si tratta infatti di profili radicalmente inidonei a far configurare una interversione del possesso del danaro ricevuto dai clienti, nel senso precedentemente chiarito: e ciò prescindendo dal fatto che, come documentato all'odierna udienza dalla difesa degli imputati, questi ultimi sono stati dal predetto reato con sentenza emessa in data 15/06/2018 dalla Corte d'Appello di Lecce – Sez. dist. Taranto, che ha ribaltato in senso assolutorio

anche la decisione di condanna emessa in primo grado per le "corrispondenti" di appropriazione indebita. È anzi opportuno sottolineare, in questa sede, che il percorso argomentativo alla base di tale specifico aspetto della riforma della sentenza di primo grado ricalca pienamente quello ui in precedenza esposto (cfr. *supra*, § 3).

5. Inammissibile per difetto di interesse è l'ultimo motivo, proposto avverso un passaggio motivazionale totalmente privo di concreta rilevanza, perché attinente ad una ipotesi di accusa del tutto estranea a quella effettivamente formulata nell'odierno giudizio.

6. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 12 settembre 2018

Il Consigliere estensore  
Vittorio Paziienza

Il Presidente  
Piercamillo Davigo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
SECONDA SEZIONE PENALE  
- 4 OTT. 2018  
IL \_\_\_\_\_



Il Cancelliere  
CANCELLIERE  
Claudia Pinelli